

MOZIONE

Approfondimento del tema della responsabilità sussidiaria dello Stato nel caso di enti con partecipazione esclusiva o preponderante (Banca Stato, Azienda Elettrica Ticinese) e l'eventuale introduzione di norme atte a limitarla

del 16 febbraio 2009

Negli ultimi anni la giurisprudenza del Tribunale federale ha elaborato la teoria della responsabilità fondata sulla fiducia, che si presenta come un tipo di responsabilità indipendente, situata fra la responsabilità contrattuale e quella per atto illecito, le cui disposizioni possono, se del caso, tornare applicabili per analogia (WALTER, *La responsabilité fondée sur la confiance dans la jurisprudence du Tribunal fédéral*, in: *La responsabilité fondée sur la confiance - Vertrauenshaftung*, Zurigo 2001, pag. 147- 161, in particolare pag. 151 segg.). Essa permette, in particolare, di imputare ad un terzo estraneo al contratto una responsabilità fondata, appunto, sulla fiducia ch'egli ha suscitato nel danneggiato e che ha poi deluso (DTF 133 III 449 consid. 4.1). In altre parole, la responsabilità basata sulla fiducia interviene, di principio, in assenza di una responsabilità contrattuale, rispetto alla quale ha natura sussidiaria (cfr. Hans Peter Walter, *Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages*, in: ZBJV 132/1996 pag. 273 segg., in particolare pag. 294).

La responsabilità sulla fiducia svolge un ruolo anche nei casi in cui l'entità preponderante in seno ad un gruppo dà a terzi segni in base ai quali questi terzi possono concludere alla possibilità di un salvataggio nel caso di difficoltà. In tal misura, la responsabilità concerne anche gli enti nei quali lo Stato ha una partecipazione esclusiva, si pensi, ad esempio, alla Banca dello Stato per la quale, secondo la prospettiva delle concezioni moderne del "*factual necessity to help*" ("*faktische Beistandspflicht*"), i creditori si attendono che il Cantone intervenga in caso di difficoltà della propria banca poiché è il partner forte e vi è comunità di interessi fra i due. Analoghe considerazioni valgono per altri enti, si pensi all'Azienda elettrica ticinese e anche nel caso in cui questi enti facciano capo a società di diritto privato. Il caso tipico potrebbe essere quello della Banca dello Stato che, per esercitare alcune attività nel campo bancario, fonda o acquista una società di diritto privato da essa completamente controllata.

È inutile sottolineare che le conseguenze di questa responsabilità potrebbero avere gravi conseguenze per il Cantone.

Chiediamo quindi, in applicazione dell'art. 101 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, che quest'ultimo valutati i rischi legati alla partecipazione esclusiva o preponderante in enti pubblici e privati e, se del caso, adotti gli opportuni provvedimenti legislativi atti a limitare o a escludere un'eventuale responsabilità.

Paolo Beltraminelli
Filippo Gianoni